

**REGOLAMENTO della società “LegalMedia - Organismo di Mediazione – società a responsabilità limitata”
finalizzato alla conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali**

Titolo I

Organizzazione – Le incompatibilità ed i procedimenti a carico dei mediatori.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. LegalMedia- Organismo di mediazione (“LegalMedia”) amministra, in base al presente regolamento (“Regolamento”), la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliono risolvere in maniera conciliativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge o su invito del giudice o anche su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica alle controversie nazionali aventi ad oggetto diritti disponibili.
3. La qualifica dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

Art. 2 Sedi dell’Organismo e luoghi ove viene svolta la mediazione.

1. L’Organismo svolge la sua funzione presso la sede di Roma, Corso Vittorio Emanuele II num.101 (00186) Roma e presso le strutture amministrative **che risultano dal Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero di Giustizia.**
2. Gli incontri di mediazione si svolgono **presso** il luogo in cui è stata depositata l’istanza (vedi art. 16)

Tuttavia, gli incontri di mediazione possono essere fissati presso altri luoghi idonei, con il consenso delle parti e dei mediatori, salva opposizione del Responsabile dell’Organismo.

Art. 3 Compiti del Responsabile dell’Organismo

1. Il Responsabile dell’Organismo (“Responsabile”) ha i seguenti compiti:
 - a. redigere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei mediatori;
 - b. tenere il Registro degli affari di mediazione, coadiuvato dal segretario generale, anche a mezzo di supporto informatico, ex art. 7 comma 6 del D.M. n. 180/2010, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;
 - c. designare all’atto della presentazione della domanda di mediazione, un Mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre **30 (trenta)** giorni dal deposito della domanda. **La domanda si dà per depositata nel momento in cui viene ricevuta dalla sede legale o dalla sede amministrativa di LegalMedia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.**
 - d. comunicare, a cura del Segretario generale, all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda e la data del primo incontro di mediazione al recapito indicato dalla parte istante nella domanda di mediazione;

- e. nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile può nominare uno o più mediatori ausiliari tra quelli ricompresi nell'elenco degli esperti che avranno dichiarato di accettare le tariffe allegate al presente regolamento ed i compensi stabiliti per l'attività di mediazione;
- f. esaminare le richieste di mediazione con facoltà di non accettarle per giustificati motivi;
- g. comunicare al Consiglio d'Amministrazione gli esposti nei confronti dei mediatori;
- h. vigilare sul rispetto, da parte del mediatore, degli obblighi previsti all'art. 14 del D.Lgs n. 28/2010 e di quelli previsti dal presente Regolamento;
- i. provvedere in caso di legittimo grave impedimento del mediatore a svolgere le proprie funzioni a sostituire il medesimo con altro mediatore dandone avviso alle parti, a cura del Segretario Generale, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione;
- j. provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni o nei casi più gravi alla sua cancellazione dall'Elenco dei mediatori, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione di LegalMedia;
- k. provvedere al controllo della regolarità formale di tutti gli incombenti relativi alla procedura di mediazione ed ai verbali stilati dal Mediatore designato;
- l. trasmettere per ciascuna parte, al termine del procedimento, la Scheda di valutazione del Servizio, sottoscritta dalla parte con l'indicazione delle proprie generalità, al Responsabile per la tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia, con le modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- m. provvedere agli adempimenti previsti nell'art. 4 del presente regolamento;
- n. trasmettere, secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del D.M. n. 180/2010, a far data dal secondo anno di iscrizione nel registro ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- o. individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- p. rilasciare, alle parti che gliene facciano richiesta, il verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 28/2010.
- q. rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia degli atti dalla stessa depositati e conservati nella sezione separata;
- r. trasmettere altresì la proposta del Mediatore di cui all'art. 11 del D.lgs n. 28/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo;
- s. procedere agli accertamenti ed adempimenti previsti dal presente Regolamento;

Art. 4 Obblighi di LegalMedia nei confronti del Responsabile del registro presso il Ministero

1. LegalMedia quale Organismo di mediazione iscritto è obbligata a comunicare immediatamente al responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

Art. 5 Informazione e pubblicità

1. LegalMedia è tenuta, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine di iscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 3 del D.M. n. 180/2010.

Art. 6 Il Segretario Generale e la Segreteria Generale.

1. Il Segretario Generale è a capo dell'eventuale Segreteria Generale da costituirsi in presenza di più dipendenti.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Responsabile dell'Organismo di mediazione LegalMedia ad amministrare il servizio di mediazione.
3. Il Segretario Generale e le persone che eventualmente operano presso la Segreteria Generale devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia, né devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs n. 28/2010 il Segretario Generale e chiunque presta la propria opera o in proprio servizio presso LegalMedia o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
5. Il Segretario generale, redige il registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e del relativo esito.
6. Il Segretario generale deve:
 - a. indicare e verificare che su ogni atto di LegalMedia siano riportati gli estremi dell'iscrizione quale organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento;
 - b. verificare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;
 - c. formare il fascicolo del procedimento e annotare la domanda nell'apposito registro anche telematico;
 - d. comunicare su incarico del responsabile la domanda e la data del primo incontro all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - e. provvedere alla tenuta dell'archivio di LegalMedia quale Organismo di mediazione;
 - f. conservare per non meno di tre anni dalla data della loro conclusione gli atti dei procedimenti di mediazione trattati da LegalMedia.
 - g. svolgere i compiti amministrativi funzionali all'Organismo di mediazione.

Art. 7 Elenco dei mediatori

1. Per l'esercizio dell'attività di mediazione LegalMedia si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 mediatori, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 28/2010 e del Decreto del ministero della Giustizia n. 180/2010, iscritti nel proprio o in altri organismi.

Art. 8 Elenco dei mediatori specializzati

1. LegalMedia può formare separati elenchi di mediatori suddivisi per specializzazione in materie giuridiche.
2. La lista dei mediatori è consultabile presso la Segreteria di LegalMedia.

Art. 9 Il Mediatore

1. Il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del Decreto ministeriale n. 180/2010.
2. Il mediatore non deve:
 - a. aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali;
 - b. essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
 - d. aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
3. Il mediatore designato non può rifiutarsi di svolgere la mediazione per motivi diversi da quelli discendenti dalla propria etica professionale o per gravi motivi oggettivi.

Art. 10 Obblighi del Mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo la formula prevista da Legalmedia, nonché gli ulteriori impegni previsti dal medesimo Regolamento;
 - b. informare immediatamente il Responsabile e le parti di un possibile causa di incompatibilità o che pregiudichi l'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
 - c. formulare le proposte di mediazione al fine della conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d. non svolgere le funzioni di mediatore per più di 5 Organismi.

Art. 11 Incompatibilità – imparzialità del mediatore

1. sono considerate cause di incompatibilità o che comunque pregiudicano l'imparzialità del mediatore nella procedura di mediazione ad esso affidata:
 - a. l'esistenza di rapporti di coniugio o di convivenza, la parentela e l'affinità in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale sino al terzo grado incluso, con una delle parti;
 - b. la sussistenza di un personale interesse personale o professionale nella controversia da parte del mediatore;
 - c. la sussistenza di una delle ipotesi previste nell'art. 51 del codice di procedura civile;
 - d. l'aver espletato un incarico professionale, di consulenza, di lavoro per alcuna delle parti interessate alla mediazione nei dieci anni precedenti.

Art. 12 Procedimento di cancellazione o sospensione dall'Elenco

1. Nel caso di esposto di una delle parti interessate, il Responsabile provvede a sentire il Mediatore in merito ai fatti denunciati, nel più breve tempo possibile; all'esito dei chiarimenti forniti dal mediatore il Responsabile potrà o consentirgli di continuare a svolgere l'incarico o procedere alla sua sostituzione con altro mediatore.
2. Della cancellazione dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

Art. 13 Registro degli affari di Mediazione

1. LegalMedia è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'art. 2961 c.c. è fatto obbligo a LegalMedia quale organismo di mediazione di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 14 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella società "LegalMedia - Organismo di mediazione -S.r.l." o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi provvedimenti. In particolare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è eseguito nei limiti di quanto espressamente autorizzato con provvedimenti nn. 161 e 162 del 21 aprile 2011.

Art. 15 Accesso delle parti agli atti

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma 6 del D.M. n. 180/2010, fermo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.
2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Titolo II

Capo I Il Procedimento

Art. 16 Accesso alla Procedura di Mediazione

1. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza scritta fatta pervenire **alla sede legale o alla struttura amministrativa dell'Organismo LegalMedia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.**
2. La domanda di mediazione può essere depositata utilizzando gli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da LegalMedia oppure su carta libera: in quest'ultimo caso deve contenere le informazioni previste al comma 4 del presente articolo.
3. L'originale della suddetta istanza di Mediazione, debitamente sottoscritto e compilato dall'istante nelle forme necessarie, può essere presentata a LegalMedia esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
 - a. deposito materiale

- b. invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
 - c. invio a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di LegalMedia (legalmedia@pec.confagricoltura.it);
4. La domanda deve indicare:
- a. **Il nome dell'Organismo di mediazione cui è indirizzata; la circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;**
 - b. i nomi e gli indirizzi, possibilmente anche di posta elettronica eventualmente certificata, delle altre parti interessate e dei loro rappresentanti legali;
 - c. l'oggetto della pretesa verso tali parti;
 - d. le ragioni poste a fondamento della pretesa;
 - e. il valore della lite, a norma del codice di procedura civile (art. 16 comma 7 D.M. 180/2010). Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, la decisione sul valore della controversia spetterà al Responsabile, sino al limite di €250.000,00, che lo comunicherà alle parti.
 - f. dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso altri organismi di mediazione;
 - g. la materia del contenzioso in base alla classificazione di cui all'art. 5 co. **1bis** del D.lgs n. 28/2010 (se la mediazione è condizione di procedibilità);
 - h. ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili;
 - i. l'eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di mediazione presso LegalMedia;
 - j. copia del versamento dell'importo di €40,00 (oltre IVA) dovuto a LegalMedia, per l'avvio della procedura di mediazione;
 - k. **il nome dell'avvocato (se per la materia della controversia è obbligatoria la mediazione).**
5. Il Responsabile esamina l'istanza, qualora ritenga che contenga sufficienti elementi per procedere, avvia la procedura; altrimenti invita il richiedente, anche per vie informali, a integrarla.
6. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del Regolamento, delle indennità di cui alla Tabella allegata, commisurata al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito nei confronti di LegalMedia.

Art. 17 Avvio della procedura

- 1. il Responsabile entro **30** giorni dal deposito dell'istanza:
 - a. forma il fascicolo (art. 7 comma 6 D.M. 180/2010) della procedura, al quale attribuisce un numero di ordine progressivo come previsto dall'art. 12, comma 1 del D.M. 180/2010);
 - b. designa il mediatore fra i nominativi iscritti nel proprio Elenco dei mediatori o in quello di organismi con i quali abbia stipulato convenzioni, anche per singoli affari.

La designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti parametri:

- Il Responsabile dell'Organismo valuta il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'

istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione. L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

- Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
 - può nominare uno o più mediatori ausiliari qualora ritenga che la controversia richieda specifiche competenze tecniche e/o professionali;
 - solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario e le parti lo richiedano, individua un esperto iscritto all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale; la nomina sarà subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi dovuti a LegalMedia, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. In ogni caso il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nella tabella.
- c. chiede al mediatore designato l'accettazione e la sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e di imparzialità;
 - d. fissa l'incontro fra le parti, **i loro avvocati (se nominati)** ed il mediatore, in data non successiva a **30** giorni dal deposito della domanda di mediazione;
 - e. comunica all'altra parte o alle altre parti interessate, tramite il Segretario generale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione, il testo della medesima, il nominativo del mediatore, la data e il luogo dell'incontro e chiede alle parti se intendono o meno partecipare;
 - f. invita la parte istante, a norma dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs n. 28/2010, a comunicare all'altra parte la fissazione del primo incontro di mediazione;
 - g. la risposta dell'altra parte dovrà avvenire nelle forme stabilite nell'art. 16 o diversamente nelle forme indicate nella prima comunicazione inviata alla parte;
2. una volta ricevuta la comunicazione di fissazione del primo incontro di mediazione, e prima che esso si svolga, la parte convocata dalla parte istante, ove voglia partecipare alla mediazione:
 - a. deve comunicare, nei modi indicati all'art.16 co. 3, al Segretario generale, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la propria intenzione a partecipare alla mediazione, procedendo al versamento dell'importo di €40,00 (oltre IVA) dovuto a LegalMedia, per l'avvio della procedura di mediazione, trasmettendo alla medesima Segreteria copia del versamento effettuato;

- b. ha facoltà di far pervenire al Segretario generale trasmettendone contestualmente copia alla parte istante, un documento contenente:
1. l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale vuole ricevere le comunicazioni relative al procedimento;
 2. la sua posizione in merito all'oggetto e alle ragioni del contendere indicati dalla parte istante nella propria istanza di mediazione;
 3. l'indicazione – anche solo approssimativa – delle variazioni che l'oggetto e il valore della lite possono subire per effetto delle eventuali domande che essa intende svolgere, **nonché l'eventuale incompetenza territoriale, come indicata dall'istante, in riferimento alla controversia proposta;**
 4. ogni altro documento che l'interessato ritiene utile allegare.

Tutte le operazioni di cui alla lettera b), ove le parti convocate vogliano predisporle, devono avvenire con i mezzi e le modalità indicati nell'art. 16.

Art. 18 Obbligo delle parti alla corresponsione dell' indennità di mediazione.

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di €40,00 (oltre IVA) che deve essere corrisposto dalla parte istante al momento della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.
2. **Le spese di mediazione comprensive dell'onorario del mediatore, devono essere corrisposte dalle parti, dopo il primo incontro di cui all'art. 22 comma 7, in misura non inferiore alla metà, qualora intendano iniziare la procedura di mediazione.**
3. L'indennità complessiva di mediazione, al netto degli acconti già versati, deve essere corrisposta da ciascuna parte prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 23 del presente Regolamento.
4. Le spese di mediazione sono dovute in parti uguali ed in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
5. Nel caso in cui la controparte non aderisca alla mediazione le spese di avvio della procedura, come indicate nel comma 1, non sono restituite alla parte istante.
6. **Nel caso in cui la parte istante non compaia al primo incontro preliminare di cui all'art. 22 comma 7 le spese di avvio della procedura come indicate nel comma 1, del presente articolo, sono restituite alla parte aderente.**

Rimane inteso che il mancato pagamento dell'indennità, secondo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4, nei casi in cui la mediazione è volontaria, comporta l'impossibilità dell'interessato a partecipare alla mediazione; in tale circostanza il mediatore è tenuto a stilare la dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs n. 28/2010

Art. 19 Mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

1. In caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione **nei casi previsti** all'art. 5 comma 1**bis** del D.Lgs n. 28/2010 **o nelle procedure avviate per ordine del giudice a pena di improcedibilità**, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. All'esito dell'incontro il mediatore redige verbale di mancata partecipazione della parte chiamata nel procedimento e del mancato accordo ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 28/2010; all'esito del verbale di mancato accordo il Segretario generale rilascia alla parte istante un attestato di conclusione del procedimento.

Art. 20 Durata del procedimento di mediazione.

1. la mediazione ha una durata non superiore a **3 (tre)** mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvo che la normativa in vigore al momento del deposito dell'istanza di mediazione non preveda altri termini.
2. Ove le parti abbiano proposto la mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza; il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 21 Poteri del mediatore.

1. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite. Il mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e del Codice Etico di LegalMedia, adottato in conformità al "Codice Europeo di condotta dei mediatori".
2. Il mediatore conduce la procedura nel modo che ritiene più consono, tenendo in buon conto la volontà delle parti, la natura della controversia ed ogni altra circostanza idonea ad assicurare la rapida ed effettiva soluzione della controversia.
3. Spetta esclusivamente al mediatore la valutazione se procedere solo con incontri congiunti o anche con incontri singoli e disgiunti con le parti e/o con i loro assistenti.
4. Se il mediatore lo ritiene opportuno, sentite le parti e il responsabile, egli potrà richiedere che singole fasi della mediazione possano svolgersi anche telefonicamente.

Art. 22 Incontri di mediazione.

2. Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate dal mediatore, tenuto conto del parere vincolante del Responsabile, **presso le sedi di LegalMedia, che risultino dal registro degli organismi tenuto presso il Ministero, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.**
3. Il primo incontro di mediazione si svolge entro **30** giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso accordo tra le parti ovvero qualora la parte convenuta, nell'istanza di adesione, richieda lo spostamento del 1° incontro. In tal caso il mediatore provvede ad indicare una nuova data e a darne comunicazione alla parte istante, senza alcuna formalità.
4. Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri; in ogni caso è necessario portare a conoscenza del Segretario generale, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.
5. **L'assistenza degli avvocati è obbligatoria, dal momento del deposito dell'istanza e per tutti i successivi incontri di mediazione, qualora la controversia riguardi una delle materie di cui all'art. 5 co. 1bis ovvero nelle procedure di mediazione avviate per ordine del giudice a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs n. 28/2010.**
6. Il mediatore conduce personalmente gli incontri.
7. **Al primo incontro il mediatore, dopo aver chiarito la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti ed i loro avvocati (se nominati) a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.**
8. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti e i loro avvocati (se nominati), può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Art. 23 Esito dell'incontro di conciliazione.

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
2. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di mediazione .
3. Le parti possono, in qualunque momento del procedimento, fare concorde richiesta al mediatore di formulare una proposta di mediazione.
4. Nei casi di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, prima di formulare la proposta, il mediatore, informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 28/2010.
5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto nelle forme previste dall'art. 16, salvo quanto diversamente concordato tra le parti e il mediatore.
6. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine concesso la proposta si ha per rifiutata.
7. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
8. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti, **dai loro avvocati (se nominati)** e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
9. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, a spese delle parti.
10. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
11. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti, **dai loro avvocati (se nominati)** e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
12. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
13. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento; copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, sarà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro presso il Ministero della giustizia con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Art. 24 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. **Il verbale di accordo se sottoscritto dagli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di mediazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.**
2. **Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in tutti gli altri casi** il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato su istanza di parte e, a sua cura e spese, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede LegalMedia.
3. Le spese di omologazione ed eventuali spese di registrazione se dovute sono a carico della parte istante.

Titolo III

Indennità

Art. 25 Criteri di determinazione dell'indennità

1. L' indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre IVA) che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella [tabella A allegata](#) al presente Regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima [tabella A](#):
 - a. può essere aumentato dal responsabile in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'[articolo 11](#) del decreto legislativo n. 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1**bis** ovvero se la **proceduta di mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2** del decreto legislativo n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, Il Responsabile decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. **Le spese di mediazione, comprensive dell'onorario del mediatore, devono essere corrisposte dalle parti in misura non inferiore alla metà, dopo il primo incontro di mediazione di cui all'art. 22, comma 7. Nel caso di mancato accordo, all'esito del primo incontro, sulla prosecuzione della procedura di mediazione le parti non devono corrispondere le spese di mediazione.**

In ogni caso indennità complessiva, al netto degli acconti ricevuti, deve essere corrisposta per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1**bis** ovvero se la **proceduta di mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2** del decreto legislativo **citato**, LegalMedia e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'[articolo 11](#) del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. LegalMedia ha facoltà di variare le proprie Tariffe comunicandole al Responsabile per la tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo l'adozione di dette modifiche.
14. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1bis, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
16. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante a LegalMedia. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso la Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Titolo IV

Responsabilità dell'Organismo di Mediazione "LegalMedia"

Art.26 Responsabilità di LegalMedia

1. LegalMedia non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti al momento della presentazione della domanda, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs n. 28/2010 che dell'art. 3 del presente Regolamento nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione della parte avversa ad opera della parte istante all'atto del deposito della domanda di mediazione sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.M. n. 180/2010 LegalMedia non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. n. 180/2010, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettera b) del citato Decreto Ministeriale.

Art. 27 Responsabilità delle parti.

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - **l'individuazione dell'Organismo territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, sulla base del giudice territorialmente competente per la controversia;**
 - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Titolo V

Art. 28 Tirocinio assistito gratuito

1. I mediatori dell'organismo e coloro che aspirino a diventarlo, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione come mediatori, possono svolgere gratuitamente il prescritto tirocinio assistito, utile ai fini dell'aggiornamento biennale, presso i mediatori designati per le controversie in corso.
2. A tal fine, provvedono a trasmettere a LegalMedia la richiesta scritta di partecipazione, nella forma di tirocinio gratuito, ai procedimenti iscritti presso l'organismo.
3. Il Segretario generale verificato l'elenco delle controversie aperte, comunica all'aspirante tirocinante l'accettazione della sua richiesta con l'elenco dell'oggetto delle mediazioni in corso. Tra più tirocinanti si darà comunque preferenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
4. Per ogni controversia aperta presso LegalMedia potranno partecipare al procedimento non più di due tirocinanti.
5. Ciascun soggetto potrà iscriversi contemporaneamente ad un massimo di cinque mediazioni. L'iscrizione è effettuata per iscritto e senza particolari formalità. Essa presuppone la verifica da parte del tirocinante dell'assenza di qualsiasi interesse personale nei riguardi della controversia.
6. Il tirocinante avrà accesso, in sola visualizzazione, al fascicolo cartaceo della procedura, da dove potrà consultare i documenti depositati, le comunicazioni delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo, le verbalizzazioni del mediatore, acquisendo piena contezza del procedimento.
7. Il tirocinante potrà partecipare alle sessioni di mediazione, interagendo con il mediatore esclusivamente in assenza delle parti. Sul tirocinante incombe l'obbligo di riservatezza in merito alle questioni trattate, al pari del mediatore. In tale contesto il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
8. Nel verbale di chiusura del procedimento, il mediatore certificherà l'assistenza alla procedura del tirocinante, indicandone il cognome ed il nome. L'organismo certificherà, su richiesta, il numero dei tirocini assistiti effettuati, con indicazione dei dati essenziali delle singole controversie.

Titolo VI

29 Cancellazione o sospensione di LegalMedia dal Registro

1. In caso di sospensione o cancellazione di LegalMedia dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Titolo VII

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'iscrizione della società "LegalMedia - Organismo di mediazione" nel registro ministeriale.